

2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

3. Resta ferma la facoltà del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2021

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 774

21A02935

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 maggio 2021.

Apporti al Patrimonio Destinato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto l'art. 27 del predetto decreto-legge n. 34/2020 e in particolare:

il comma 1, il quale dispone, tra l'altro, che «Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", Cassa depositi e prestiti S.p.a. è autorizzata a costituire un Patrimonio Destinato denominato «Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio Destinato») a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato può essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonché dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, è autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di Cassa depositi e prestiti S.p.a. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti ri-

spondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione»;

il comma 2, il quale dispone, tra l'altro, che «Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto l'art. 27, comma 17, del decreto-legge n. 34/2020, come sostituito dall'art. 27, comma 4-bis, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, il quale dispone, tra l'altro, che «Ai fini degli apporti di cui al comma 2, è autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a Cassa depositi e prestiti di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidità. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo è iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed è regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è utilizzato per gli apporti di liquidità» e che «I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, del 3 febbraio 2021, con cui sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del decreto-legge n. 34/2020, i requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato;

Visto l'art. 67 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» con il quale ai commi 1 e 3 è stabilito, tra l'altro, che una quota degli apporti in titoli, di cui all'art. 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nel limite massimo di 4,5 miliardi di euro, può essere destinata alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, tra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero, nelle forme di prodotti e strumenti finanziari, a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Considerato che ai fini della costituzione del Patrimonio Destinato mediante deliberazione dell'assemblea di Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 27, comma 3, del predetto decreto-legge n. 34/2020, è necessario assegnare a Cassa depositi e prestiti S.p.a. le relative risorse;



Ritenuto opportuno effettuare gli apporti al Patrimonio Destinato sulla base delle previsioni di impiego e della relativa cadenza temporale comunicate tempo per tempo da Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

Considerato che Cassa depositi e prestiti S.p.a. ha comunicato, con nota del 28 aprile 2021, le previsioni dell'iniziale operatività stimando in 9,7 miliardi di euro l'ammontare adeguato al finanziamento degli interventi del Patrimonio Destinato fino al 31 dicembre 2021;

Ritenuto opportuno dare attuazione all'art. 27, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, tramite l'emanazione di un decreto a carattere generale sulla base del quale procedere tempo per tempo agli apporti necessari all'operatività del Patrimonio Destinato, nei limiti dell'ammontare massimo previsto dal combinato disposto dei richiamati art. 27 del decreto-legge n. 34/2020 e art. 67 del decreto-legge n. 104/2020;

Ritenuto necessario, ai fini dell'ordinata gestione del debito pubblico, che sia stipulato con Cassa depositi e prestiti S.p.a., successivamente all'adozione del presente decreto, apposito protocollo di intesa al fine di garantire adeguato coordinamento relativamente alle operazioni di apporto dei titoli di Stato e di successiva loro gestione da parte di Cassa depositi e prestiti per le esigenze di impiego;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche e ammontare degli apporti

1. A titolo di apporto al Patrimonio Destinato, possono essere assegnati a Cassa depositi e prestiti S.p.a., in nome e per conto del Patrimonio Destinato medesimo, titoli di Stato emessi con appositi decreti del Dipartimento del Tesoro nel limite massimo di 44 miliardi di euro, tenuto conto dei titoli eventualmente apportati per la copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE.

2. Il Dipartimento del Tesoro - Direzione II comunica alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. le caratteristiche dei titoli oggetto di apporto ed una previsione del loro ammontare nominale, con un anticipo di almeno quindici giorni lavorativi rispetto alla data di loro emissione. Tale comunicazione contiene l'indicazione del controvalore dell'apporto, suscettibile di essere aggiustato, in sede di emissione dei titoli di Stato, per tenere conto del taglio minimo sottoscrivibile dei medesimi titoli di Stato, pari a 1.000 euro. I titoli di Stato di cui al comma 1 sono assegnati in funzione delle esigenze di impiego del Patrimonio Destinato o dei singoli comparti eventualmente costituiti, tenendo conto altresì dell'ammontare dei titoli tempo per tempo assegnati. A tal fine, Cassa depositi e prestiti S.p.a. comunica al Dipartimento del Tesoro - Direzione II le previsioni di impiego, distinte per i singoli comparti eventualmente costituiti, con cadenza almeno trimestrale.

3. Relativamente ai titoli di Stato apportati ai sensi dei commi 1 e 2, Cassa depositi e prestiti S.p.a. comunica al Dipartimento del Tesoro - Direzione II i dati di pianificazione e di consuntivazione delle operazioni di gestione, corredati dai relativi tempi di esecuzione, secondo tempi e modalità da stabilire in un protocollo di intesa sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 2.

Strumenti finanziari di partecipazione

1. A fronte dell'esecuzione degli apporti di cui all'art. 1, a seguito della costituzione del Patrimonio Destinato, sono emessi, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione al Patrimonio Destinato o ai singoli comparti eventualmente costituiti, di cui all'art. 1, comma 2, per un valore nominale pari al valore di mercato, comprensivo di eventuali dietimi di interesse, dei titoli di Stato oggetto di apporto. Il valore di mercato dei titoli di Stato apportati è determinato con riferimento alle quotazioni delle ore 12:00 del giorno di emissione dei titoli di Stato oggetto dell'apporto al Patrimonio destinato o, in caso di nuove emissioni, sulla base dei rendimenti dei titoli di Stato italiani di pari scadenza o scadenza simile, come rilevati su MTS. Il regolamento dei titoli di Stato avviene il secondo giorno lavorativo successivo all'emissione ed in pari data sono assegnati a titolo di apporto a Cassa depositi e prestiti S.p.a., in nome e per conto del Patrimonio Destinato.

Art. 3.

Apporto iniziale

1. Ai fini della dotazione iniziale del Patrimonio Destinato sono assegnati a titolo di apporto a Cassa depositi e prestiti S.p.a., in nome e per conto del Patrimonio Destinato medesimo, titoli di Stato per un controvalore di tre miliardi di euro, dei quali il Dipartimento del Tesoro dispone l'emissione entro quindici giorni lavorativi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e la conseguente assegnazione. Il controvalore dei titoli di Stato è comprensivo dei dietimi di interesse ed è determinato con le modalità di cui all'art. 2. Detto controvalore è suscettibile di essere aggiustato, in sede di emissione dei titoli di Stato, per tenere conto del taglio minimo sottoscrivibile dei titoli di Stato, pari a 1.000 euro.

2. Cassa depositi e prestiti S.p.a. imputa a titolo di apporto, a seguito della costituzione del Patrimonio Destinato e dei suoi eventuali comparti, i titoli di Stato assegnati in apporto dal Dipartimento del Tesoro ed eventuali somme per cedole di interesse maturate e per titoli rimborsati, ed emette gli strumenti finanziari partecipativi con le modalità di cui all'art. 2.

3. In caso di mancata costituzione del Patrimonio Destinato entro sessanta giorni dall'assegnazione di cui al comma 1, i titoli di Stato sono restituiti al Dipartimento del Tesoro per il loro annullamento e le eventuali somme per cedole di interesse maturate e per titoli rimborsati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 4.

Apporti di liquidità

1. Qualora intervenga autorizzazione di legge l'apporto iniziale e gli apporti successivi potranno essere effettuati, in tutto o in parte, attraverso l'assegnazione di disponibilità liquide, oltre che di titoli di Stato, fermo restando il limite massimo complessivo di cui all'art. 1.



Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2021

Il Ministro: FRANCO

21A02945

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 22 gennaio 2021.

Fissazione di un nuovo termine per la conclusione dei lavori autorizzati con decreti n. 943 del 23 dicembre 2015 e n. 43 del 30 gennaio 2017.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per l'edilizia scolastica», e in particolare l'art. 3;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», e in particolare l'art. 32-*bis* che, allo scopo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte, ha istituito un apposito Fondo per interventi straordinari, autorizzando a tal fine la spesa di euro 73.487.000,00 per l'anno 2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e in particolare l'art. 2, comma 276, che, al fine di conseguire l'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, il predetto Fondo per interventi straordinari, prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», e in particolare l'art. 2, comma 109, che, per le leggi di settore, ha

previsto la soppressione delle erogazioni di contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle provincie», e in particolare l'art. 10;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», e in particolare l'art. 11, comma 4-*sexies*, con il quale si è disposto che a partire dall'esercizio finanziario 2013 tutte le risorse relative all'edilizia scolastica e, quindi, anche la comma di euro 20 milioni venisse iscritta nel Fondo unico per l'edilizia scolastica di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 160, nel quale è stato stabilito di demandare ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse di cui al Fondo per interventi straordinari di cui all'art. 32-*bis* del citato decreto-legge n. 269 del 2003;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 14 settembre 2005, recante «Norme tecniche per le costruzioni»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Capo del Dipartimento della protezione civile, 14 gennaio 2008, recante «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni»;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2008, n. 3728, 31 marzo 2010, n. 3864, 19 maggio 2010, n. 3879, 2 marzo 2011, n. 3927, che hanno stabilito gli interventi ammissibili a finanziamento, hanno individuato le relative procedure di finanziamento e hanno ripartito, tra regioni e province autonome, le risorse dell'annualità 2008, 2009, 2010 e 2011 destinate nel predetto Fondo agli interventi previsti dall'art. 2, comma 276, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 2015, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il quale sono

